

## STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS

### ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

A Norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana è costituita l'Associazione culturale di promozione sociale e di formazione extra-scolastica delle persone, denominata **As.Di.Con. "Associazione Digitali e Consapevoli"** che assume la definizione di **ONLUS, "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"**, di seguito indicata semplicemente con il termine di "associazione". Essa ha sede in Lodi nella Via Vignati, 4.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede principale e l'apertura e/o chiusura di eventuali sedi secondarie su tutto il territorio Nazionale. L'associazione ha durata illimitata, con possibilità di scioglimento anticipato, da deliberarsi secondo le norme del presente statuto.

### ART. 2 – VALORI E SCOPI

L'associazione riconosce i valori che caratterizzano l'associazionismo ed ha lo scopo di promuovere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, nel settore dell'Istruzione, della formazione e dell'orientamento al lavoro; contribuire allo sviluppo professionale dei giovani stimolando la crescita culturale delle persone; promuovere attività formative e culturali destinate a minori, giovani, adulti, anziani, persone svantaggiate, soggetti a rischio e non; produrre materiale informativo ed editoriale sulle tematiche educative e della formazione anche per via telematica e video; promuovere relazioni con le autorità e gli enti locali, dalle amministrazioni scolastiche e comunali alle agenzie formative, sociali e gestionali del territorio; potrà inoltre stabilire accordi con aziende, enti, istituti ed amministrazioni di qualsiasi tipo, al fine di erogare un miglior servizio.

### ART. 3 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'associazione promuoverà i principi e perseguirà gli scopi suddetti attraverso: **a)** programmazione, organizzazione e gestione di attività di istruzione e formazione extra-scolastica, corsi di formazione, di aggiornamento, e di riqualificazione anche in ambiente scolastico avvalendosi delle più moderne, valide ed opportune tecnologie dell'educazione, in presenza o a distanza (e-learning); **b)** promozione e realizzazione di azioni di mediazione operativa per gli istituti Scolastici di ogni Ordine e Grado ed il mondo del lavoro nel campo dell'istruzione, studi e formazione in collaborazione con gli Istituti stessi o su loro delega con corsi di educazione e formazione professionale per allievi e docenti ed ogni eventuale altra attività formativa sorretta da risorse proprie o comunque assistita da altri enti regionali, nazionali, comunitari o internazionali, enti pubblici e/o privati; **c)** organizzazione e gestione di servizi di consulenza ed organizzazione aziendale finalizzate allo sviluppo, alle problematiche della gestione, ricerca, logistica e distribuzione di mercato, marketing, dell'import export, dei rapporti economici finanziari, bilancio contabilità ed elaborazione dati, dei servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale quale elaborazione dati, software, consulenza informatica, creazione manutenzione e gestione di siti internet e servizi in cloud; **d)** costituzione anche su incarico di enti pubblici di associazioni economiche di privati centri studi per consulenza sulla problematica della formazione; **e)** organizzazione e gestione di attività di orientamento scolastico e professionale a qualunque livello; **f)** coordinamento, progettazione ed attuazione di attività di formazione dei formatori ed il loro aggiornamento nell'ambito delle legislazioni internazionali, nazionali e regionali; **g)** organizzazione e gestione di iniziative editoriali, creazione e distribuzione di materiali didattici a stampa e/o in formato elettronico-digitale; **h)** programmazione, organizzazione e gestione di attività di ricerca e di documentazione inerenti le finalità dell'associazione; **i)** organizzazione di iniziative culturali quali mostre, convegni, seminari, concerti, etc.; **j)** programmazione, organizzazione e gestione di interventi, sia preventivi che riabilitativi in favore di persone svantaggiate, emarginate o a rischio di emarginazione, ai fini del loro sviluppo psicofisico e della loro personalità e per un loro reinserimento lavorativo e sociale; **k)** programmazione, organizzazione e gestione di strutture territoriali per il conseguimento degli scopi dell'associazione; **l)** costituzione e gestione di centri di servizio con lo scopo di sostenere e qualificare le attività di volontariato. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

### ART. 4 – FORMA GIURIDICA

1. L'associazione è costituita ai sensi degli art. 36/37/38 e seguenti del Cod. C.C. ed è "Ente non Commerciale" di tipo associativo di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, assumendo la definizione di ONLUS, "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".
2. L'associazione non ha fini di lucro, è laica, indipendente ed apartitica.

## **ART. 5 – I SOCI**

1. La domanda di iscrizione all'associazione è aperta a tutti coloro che ne facciano richiesta secondo le modalità previste, e che all'atto dell'ammissione accettino il presente statuto ed il regolamento interno e si impegnino a perseguire gli scopi e gli ideali dell'associazione; la validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo. Possono fare domanda persone fisiche e giuridiche.
2. La qualità di socio è della durata di un anno e si conclude comunque al 31 dicembre. Non sono ammessi soci temporanei. Il rinnovo avviene con il tempestivo pagamento della quota associativa annuale.
3. Perdono la qualifica di socio i tesserati che non rispettino le norme statutarie regolamentari e comunque tengano un comportamento in contrasto con le finalità dell'associazione e del presente statuto.
4. Tutti soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali, all'elettorato attivo e passivo e alle cariche sociali.
5. I soci possono effettuare forniture, prestazioni di servizi o professionali nell'ambito di attività promosse, organizzate o realizzate dall'associazione che comunque siano previste dalle finalità dell'associazione medesima.
6. I soci non rispondono legalmente per le obbligazioni assunte dall'associazione e la stessa non è responsabile per le obbligazioni assunte dai propri soci.

## **ART. 6 – SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO**

1. I soci cessano di far parte dell'associazione: a) per mancato rinnovo d'iscrizione annuale; b) per dimissioni comunicate per iscritto al Presidente; c) per decesso del socio; d) per scioglimento dell'associazione.
2. Nei confronti dei soci che vengono meno ai loro doveri verso l'associazione, ad una condotta conforme ai principi ed ai criteri associativi, l'assemblea può adottare le seguenti sanzioni disciplinari per seri e giustificati motivi: a) sospensione; b) esclusione.
3. I soci uscenti per qualsiasi ragione sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi verso l'associazione e verso gli altri soci.

## **ART. 7 – ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'associazione: - l'Assemblea – il Consiglio Direttivo – il Presidente.

## **ART. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'assemblea generale dei soci è sovrana; essa è il massimo organo dell'associazione, cui appartengono i poteri normativi generali.
2. L'assemblea si riunisce ai sensi dell'art. 20 C.C. , almeno una volta l'anno.
3. L'assemblea si riunisce anche quando venga richiesto: dal Presidente, dal Consiglio Direttivo; da almeno due terzi dei soci.
4. La convocazione è resa nota mediante affissione/pubblicazione nella sede sociale e sul sito internet, a cura del Presidente, non meno di 30 giorni prima, specificando ora e ordine del giorno e luogo di svolgimento dell'assemblea in prima e seconda convocazione.
5. La presenza della metà più uno dei soci costituisce il quorum per la validità dell'assemblea in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
6. I soci non possono farsi rappresentare mediante delega.
7. Essa rappresenta l'università degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
8. L'assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto ed i rapporti finanziari sulla gestione associativa ed il bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; b) approva annualmente le relazioni sull'attività passata ed i programmi preventivi di lavoro; c) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale; d) ratifica l'accoglimento delle domande di iscrizione dei nuovi soci; e) elegge i membri del Consiglio Direttivo tra le persone di provata preparazione, esperienza e conoscenza dell'associazione e delle specifiche attività; f) può revocare in qualunque momento il mandato ai consiglieri, con maggioranza di due terzi dei voti; g) può deliberare in qualunque momento la sospensione e/o l'esclusione dei soci; h) può promulgare il regolamento interno dell'associazione; i) delibera su ogni argomento iscritto all'albo del giorno, l) può assegnare ad una persona il potere di firma a nome dell'associazione, nell'ambito di un determinato e specifico contesto o contratto.
9. L'assemblea straordinaria: a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto e del regolamento con la maggioranza di due terzi dei voti presenti; b) delibera la liquidazione e lo scioglimento dell'associazione con la maggioranza dei tre quarti aventi diritto.
10. Il verbale dell'assemblea deve essere annotato e sottoscritto in apposito registro dal Presidente e controfirmato dal Segretario eletto per l'occasione.

## **ART. 9 – I VOTI**

1. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i soci in regola con le norme statutarie e con il pagamento dei contributi sociali.
2. Il voto è libero ed individuale.

## **ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. E' composto da duo a tre consiglieri eletti nei tempi e con le modalità previsti dall'art. 8 del presente statuto.
2. Gli eletti durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed eleggono al proprio interno il Presidente.
3. Si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri.
4. E esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le delibere sono assunte ove possibile con la modalità del consenso e ove non sia possibile a maggioranza.
6. Delle riunioni verrà effettuata un'annotazione in un libro verbali firmato in calce dal Presidente e conservato nella sede dell'associazione a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione.
7. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei valori e delle finalità previste dall'art. 2 del presente statuto: a) cura l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, l'attività sociale e gestisce i fondi ed i beni dell'associazione in osservanza delle linee guida stabilite dall'assemblea; b) redige il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea; c) delibera in merito all'ammissione ed all'eventuale esclusione dei soci.
8. Nei casi in cui un membro del consiglio si dimetta o lasci l'incarico per qualunque motivo, il suo ruolo deve essere assegnato ad un altro membro scelto dal Consiglio stesso, il quale riceverà il mandato fino alla successiva assemblea.

## **ART. 11 – IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.
2. Assume la rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione per tre anni ed è rieleggibile.
3. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
4. Esercita potere di vigilanza e coordinamento su gestione ed amministrazione
5. E' responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, dell'attuazione del programma e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'associazione.
6. Adotta autonomamente in caso d'urgenza i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio dell'associazione sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo.
7. Rappresenta l'Associazione in tutte le azioni giudiziarie, o delega a tale fine un altro membro del consiglio.
8. E' incaricato del pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy (legge 675/96 e successive modifiche) in ogni atto sociale, anche meramente interno.
9. Nel caso in cui il Presidente si dimetta o lasci l'incarico per qualunque motivo, il suo incarico verrà assunto da altra persona indicata dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 12 – GESTIONE FINANZIARIA**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Sarà redatto ed approvato annualmente il rendiconto delle attività come strumento di informazione ai soci, ai sensi delle norme del C.C. riguardanti gli enti non commerciali di tipo associativo. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Per le eventuali attività commerciali, non prevalenti ed esercitate in forma né esclusiva né principale, si terrà contabilità separata.
4. L'attività dei componenti eletti dagli organi istituzionali è gratuita. Saranno rimborsate le spese sostenute, anche dai soci, per conto dell'associazione, purché debitamente documentate.

## **ART. 13 – IL PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle liquidità, dai beni mobili ed immobili di proprietà e/o comunque acquisiti.
2. Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non quello per il quale l'associazione è stata costituita e/o per il raggiungimento e lo sviluppo delle proprie finalità ed attività istituzionali.
3. In caso di scioglimento, la destinazione dei beni patrimoniali sarà deliberata dall'assemblea ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **ART. 14 – LE ENTRATE**

1. Le entrate sono costituite: a) dalle quote annuali di iscrizione/tesseramento; b) da proventi derivanti da attività istituzionali e/o di altra natura occasionale non prevalente; c) da proventi derivanti da attività di sponsorizzazione anche per via telematica; d) da eventuali contributi pubblici o privati, siano anche questi ultimi legati a donazioni o sovvenzioni.
2. Le quote ed i contributi versati dai soci sono intrasmissibili e rimangono acquisiti definitivamente dall'associazione.
3. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, versati nella misura delle spese necessarie per la costituzione dell'associazione.
4. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi, non sono rimborsabili.

#### **ART. 15 – SCIoglimento – DISPOSIZIONI FINALI**

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, compreso per delibera assembleare, l'assemblea deve nominare un curatore dello scioglimento. Questi deve riunire il patrimonio, concludere le attività dell'associazione, pagare tutti i debiti ed obblighi compresi i costi relativi allo scioglimento.
2. Le eventuali attività finanziarie e patrimoniali che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni, sono devolute ad altro ente non lucrativo che abbia finalità analoghe o fini di pubblica utilità, identificato dall'assemblea o in difetto dal Tribunale competente.
3. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto o nel regolamento redatto dal consiglio direttivo, in conformità ai principi statutari, si osservano le disposizioni di legge.
4. Si elegge foro competente quello di Lodi.